

IMMIGRAZIONE: LA SFIDA ALLA DIGNITÀ¹

Simone Budelli

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Perugia - simone.budelli@unipg.it

Sintesi:

"I diritti umani e la dignità personale non sono un lusso in tempo di pace". La cittadinanza costituisce lo strumento fondamentale per riconoscere ad ogni persona i propri diritti. Ciò posto, nell'intervento si è cercato di evidenziare i profili di incostituzionalità del cd. "decreto sicurezza" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con L. n. 132 del 1° dicembre 2018), nella parte in cui prevede l'ipotesi di revoca della cittadinanza acquisita, in caso di compimento di gravi reati. Il legislatore pare così aver introdotto una doppia cittadinanza (per nascita e per concessione) che è sottoposta ad un diverso inammissibile trattamento.

Abstract:

"Human rights and personal dignity are not a luxury in peacetime". Citizenship is the fundamental tool for recognizing each person's rights. That said, the intervention sought to highlight the unconstitutionality profiles of the so-called "Security decree" (D.L. n. 113 of 4 October 2018, converted with L. n. 132 of 1 December 2018), in the part in which it provides for the hypothesis of revocation of the acquired citizenship, in the event of serious crimes. The legislator appears to have introduced dual citizenship (by birth and by concession) which is subject to a different inadmissible treatment.

Sommario: 1. La dignità al tempo del trans-umano - 2. Le due facce della dignità - 3. La dignità e le due cittadinanze del "decreto sicurezza"

¹ Intervento, rivisto e ampliato, esposto al Convegno "70 anni di Costituzione", organizzato dal Prof. Armando Lamberti, per conto dell'Università degli Studi di Salerno.

1) La dignità al tempo del trans-umano.

In questo anno (2018) cadono due ricorrenze importanti: accanto ai 70 anni della Costituzione festeggiamo anche i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948 - 10 dicembre 2018).

Entrambe queste carte pongono alla base dell'intero loro impianto giuridico-valoriale la dignità umana², affermando una nuova età dei diritti «*espressione di una convergenza pratica delle più diverse ideologie e delle più svariate tradizioni spirituali*»³.

Il concetto di dignità umana è dunque il nuovo *ius commune* e globale dell'uomo moderno. Spiega, infatti, il Preambolo alla Dichiarazione universale: «*Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo*» La dignità, quindi, è il presupposto giuridico, il valore integrativo, il componente e il presidio di ogni altra categoria di diritti, ovvero il collante che impone una lettura continuamente rinnovata e indivisibile anche dei classici principi fondamentali di libertà e uguaglianza⁴.

2 Articolo 1: «*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in DIGNITÀ e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*» S. Moyn, *The Last Utopia. Human Rigts in History*, Cambridge, 2010. La Corte Europea dei Diritti Umani è arrivata al punto di dichiarare che l'essenza stessa della Convenzione sia il rispetto di tale dignità. Ciò è anche testimoniato dalle numerosissime sentenze della Corte che fanno riferimento al principio di dignità e che solo per brevità non possono essere in questa sede citate.

3 J. Maritain, *Introduction*, in AA.VV., *Human Rights. Comments and Interpretations* [1949], Westport, 1973, pp. 9-17

4 La Dichiarazione universale dei diritti umani, antepoendo la dignità come fondamento di ogni diritto, ha infatti aggiornato l'antica formula della Dichiarazione del 1789 («*gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti*»). Cfr. C. McCrudden, *Understanding Human Dignity*, Oxford, 2013: le esperienze politiche della seconda metà del secolo scorso hanno drammaticamente dimostrato che non basta l'uguaglianza e neppure la libertà, da sole e slegate, a garantire l'uomo dall'uomo. Per tale ragione la Legge Fondamentale tedesca (1949) all'art. 1

In altre parole, i diritti umani fondati sulla dignità, di matrice giustnaturalistica⁵, hanno certamente da sempre caratterizzato la riflessione giuridica mondiale, tanto che si è arrivati a parlare anche per tale ragione di “imperialismo mondiale” del pensiero occidentale⁶. In ogni caso, è evidente come qualunque costruzione giuridica non possa prescindere da una riflessione sulla dignità. Tutti debbono farci i conti, sia coloro i quali sostengono che i diritti umani sono prodotti dalla legge dell'*homo biologicus*⁷, sia coloro che invece continuano a

stabilisce: “*La dignità umana è intangibile. E’ dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla*”. Anche la Costituzione italiana, che seppur dedica il primo articolo al lavoro, fa continuo riferimento ad essa (artt. 3, 36, 41 Cost.), individuando nella dignità il punto di svolta ineludibile per realizzare il passaggio epocale dal soggetto/individuo alla centralità della persona.

5 La dignità di ogni essere umano, costituisce il presupposto imprescindibile dei diritti fondamentali e inalienabili della persona; secondo una prospettiva che trova sostegno, nella visione cristiana dell’uomo creato “ad immagine e somiglianza di Dio”. (cfr. A. Lamberti, *Giustizia e Misericordia: due dimensioni di un’unica realtà*, Napoli, 2017, p. 5).

6 A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Bari - Roma, 2005, p. 70. Solo a titolo esemplificativo: la Convenzione Americana sui Diritti Umani ricomprende la dignità nella forma di doveri individuali fondamentali e di diritti. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (approvata nel 2000 e in vigore in tutta l’Unione dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona del 2007) dedica l’intero Titolo I alla “Dignità”. In particolare, quest’ultima dopo aver affermato nel Preambolo che: «*L’Unione si fonda sui valori indivisibili di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà*», all’art. 1 proclama solennemente: «*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere tutelata e rispettata*» e nelle “Spiegazioni” viene precisato ulteriormente che «*La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base dei diritti fondamentali*»; l’art. 51.1 della medesima Carta, inoltre, opera una distinzione tra i diritti che devono essere rispettati nei termini indicati dal legislatore e i principi che invece devono essere osservati in ogni caso prima e a prescindere dall’intervento normativo: tra questi ovviamente c’è la dignità. L’art. 1, lett. a, della Dichiarazione del Cairo (1990) stabilisce che: «*Tutti gli esseri umani formano un’unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali quanto alla loro fondamentale dignità umana e ai loro fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione in base a razza, colore, lingua, sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino della umana perfezione*».

7 L’esistenza dei diritti umani dipende soltanto dalla ragione: unicamente attraverso il diritto l’uomo sociale vince sull’uomo biologico, imponendogli di limitare i propri impulsi e di rispettare i suoi simili. A tal proposito gli assertori dei diritti umani/prodotto normativo, chiamano in soccorso la scienza: l’uomo sarebbe portato per natura a soverchiare e a prevaricare l’altro per sopravvivere; i sentimenti di amore ed altruismo sarebbero rivolti al più verso una ristretta cerchia di

ritenere i diritti innati nell'uomo⁸. Anche le religioni, pur con tutti i condizionamenti che il pluralismo culturale impone, non possono fare a meno di invocare la dignità, quale fondamento imprescindibile dell'intera "famiglia umana"⁹.

La dignità è però concetto polisemico, ambiguo, controverso, malleabile¹⁰, metagiuridico¹¹, le cui antinomie¹² costituiscono da sempre temi di ampia discussione e acceso confronto.

consanguinei. Secondo il biologo francese J. Hamburger, *"niente eguaglia la crudeltà dell'uomo, il disprezzo per l'altro individuo, l'ingiustizia di cui la natura umana ha dato prova nello sviluppo della vita"* (cfr. A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 237); anche per l'antropologo francese C. Lévi-Staruss l'uomo non è buono, ma tale constatazione non gli impediva di avere una grande fiducia nelle potenzialità umane (cfr. S. D'Onofrio, *Lévi-Strauss e la catastrofe. Nulla è perduto, possiamo riprenderci tutti*, Mimesis, Milano, 2020). Tuttavia, in modo più convincente, R. Wrangham, *Il paradosso della bontà. La strana relazione tra convivenza e violenza nell'evoluzione umana*, Torino, 2019, sostiene che sia Rousseau, sia Hobbes avevano torto: l'uomo per natura non è buono, né cattivo. Potendo biologicamente fare il bene e il male al massimo grado, la scelta concreta e contingente di fare l'uno o l'altro dipende caso per caso solo da ognuno di noi. Siamo una specie ambivalente di «guerrieri pacifici in bilico tra virtù e violenza, che non sono incise in modo ineluttabile nella nostra "natura"». V. Tucci, *I geni del male*, Milano, 2019: si domanda dunque cosa induce un essere umano a diventare Hitler o S. Francesco? Attraverso indagini genetiche, epigenetiche, ambientali l'autore va alla impossibile ricerca... dell'origine del bene e del male. Più interessanti e confortanti sembrano invece le recenti sperimentazioni sociali (che avevano ad oggetto in buona sostanza la restituzione di un portafoglio con soldi) effettuate in 40 paesi, coinvolgendo oltre 350 persone, da Alain Cohen dell'Università di Ann Arbor - Usa, secondo cui il genere umano (con grandi differenze da Paese a Paese, ma con percentuali costanti all'interno di ogni singolo Paese) appare più onesto di quanto si potrebbe pensare. Commentando la sperimentazione pubblicata su "Science", G. Remuzzi, *L'occasione non fa l'uomo ladro*, in *La Lettura - Corriere della Sera* del 6 ottobre 2019, p.14, si domanda: che ci sia di mezzo una questione legata all'immagine che ciascuno di noi vuole continuare ad avere di sé? In buona sostanza quello che Platone evidenziava quando narrava la storia del famoso anello di Gige, capace di rendere invisibili. Sul piano giuridico, interessanti appaiono i tentativi compiuti dalle neuroscienze (cfr. le sperimentazioni effettuate a partire dal 2012 presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento e sotto la direzione del prof. Luigi Mittone, il programma B.E.N. - *Behavioral Economics and Nudging*), di superare i sistemi sanzionatori (spesso inefficaci) e di individuare invece gli strumenti per convincere "gentilmente" (*nudge*) gli uomini a tenere comportamenti socialmente corretti (cfr. C. Susteijn, *Ethics of Influence*, Cambridge, 2016).

⁸ Secondo un'opposta visione, invece, i diritti umani nascono dal diritto naturale, ovvero sono coesenziali e connaturali alla natura umana: *"abbiamo la piena certezza che un diritto umano sia in discussione quando la sua violazione ci fa inorridire."* (L. Hunt, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo*, Roma - Bari, [2007] 2010, p. 12 e ss.).

Il suo contenuto fluido, ovvero in continuo divenire, all'inseguimento dell'inarrestabile evoluzione (peraltro differenziata) dell'uomo singolo e dei gruppi a cui lo stesso appartiene¹³, non può non costituire, vieppiù oggi, all'epoca del post-umano, oggetto di riflessione .

La questione è infatti come garantire la dignità stante la complessità della rivoluzione bio-tecnologica che prefigura addirittura la

9 Il 4 febbraio 2019 Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb hanno sottoscritto ad Abu Dhabi il Documento sulla Fratellanza Umana, in cui si afferma che la dignità e i diritti non possono non passare attraverso il riconoscimento della cittadinanza («è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli»). Tuttavia, non ci si può non domandare come la dignità, riconosciuta anche dalla Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell'Islam (1990), possa, ad esempio, conciliarsi con la pratica delle mutilazioni genitali femminili: «Se le donne africane chiedono di essere infibulate perché credono profondamente nel valore di questa pratica tradizionale, non è in nome dell'universalità dei diritti che bisogna cercare ad ogni costo di estirparla, visto che in questo caso sono in gioco l'integrità fisica e psicologica del soggetto» (A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 71) e più in generale come la sostanziale intolleranza delle religioni monoteistiche (che si arrogano il potere di distinguere il vero dal falso) possa accettare il pluralismo culturale (cfr. J. Assmann, *Il disagio dei monoteismi*, Brescia, 2016, p. 82). Del resto l'uomo non è un essere astratto e lo spazio storico, culturale e politico in cui vive, ovviamente lo condizionano e lo influenzano. Anche il concetto di dignità, dunque, assume connotati e declinazioni diverse a seconda del contesto culturale e storico in cui viene riconosciuto e applicato.

10 N. Fraccaroli, *La forza nascosta della Dignità Umana*, in *www.peridirittiumani*, 5 giugno 2019.

11 Mi sia consentito di rinviare a S. Budelli, *Alla ricerca della "quadratura del cerchio": il principio di sussidiarietà*, in P. Grasselli (a cura di), *Economia e concezione dell'uomo*, par. 1 - *La dignità della persona umana come meta-diritto*, Milano, 2007, p. 276 e ss.

12 Si pensi ad esempio al conflitto tra dignità e libertà. Secondo J. Q. Whitman, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale Law Journal*, 113, 2004, p. 1151, la dignità, al pari del concetto di onore nazista, costituirebbe addirittura un ordine morale oppressivo, limitativo dell'autonomia e della libertà delle persone, tuttavia è facile costatare che non può esserci libertà (e neppure uguaglianza) senza dignità, perché quest'ultima viene prima degli altri due diritti fondamentali (libertà e uguaglianza). Come osservato da Luciano Violante, (*Il dovere di avere doveri*, Torino 2014, in contrapposizione a S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma - Bari, 2013), la libertà, che non può essere intesa nel senso di fare ciò che vogliamo; essa trova un limite non solo nella libertà altrui, ma anche e soprattutto nella dignità. Secondo G. Azzariti, (*Contro il revisionismo costituzionale*,

trasformazione dell'*homo deus*¹⁴? Basti pensare alle difficoltà nascenti dall'espandersi della robotica e dell'intelligenza artificiale ovvero alle questioni che pongono la gestione dei dati personali o il corretto uso dei fantastici progressi biotecnologici. In altri e più concreti termini, ad esempio, ci si domanda come evitare che la diseguaglianza economica si traduca anche in diseguaglianza biologica? Come evitare che il denaro realizzi quello che Hitler voleva ottenere con le camere a gas¹⁵? Come non rischiare di passare dalle caste sociali a quelle bio-censitarie o peggio ad un "*human divide*" già preconizzato sin dagli anni '30 dello scorso secolo da Aldous Huxley¹⁶ con effettive diverse razze umanoidi di origine tecnologica? Ma senza spingersi a

Bari - Roma, 2016), esisterebbe un concreto pericolo di sdematerializzazione della dignità, qualora non dovesse esser collegata ai bisogni e agli altri diritti umani. In definitiva, solo partendo dalla dignità umana si può sperare di ravvivare e rafforzare il contenuto di valori quali "libertà e uguaglianza".

13 Si pensi al conflitto fra la dignità sociale o collettiva e quella individuale o soggettiva, come, ad esempio, nei temi attinenti alla gestione dell'immigrazione che assorbono spesso, almeno nel dibattito pubblico, quelli relativi all'esistenza di posizioni giuridiche individuali, tutelate dall'ordinamento interno e da quello internazionale, come se il migrante-individuo possa essere confuso nella (o identificato con la) folla dei migranti-fenomeno (G. Romeo, *Diritti fondamentali e immigrazione*, in *federalismi.it* - numero speciale 2/2019)

14 Per A. Touraine, *In difesa della modernità*, Milano, 2019, attraverso la conoscenza l'uomo si libera, cessa di essere "creatura" e diventa (addirittura?!) "Creatore" della società in cui vive e di se stesso. Ma è la solita promessa del serpente "*eritis sicut Dei*", a cui risponde M. Veneziani, *Nostalgia degli dei*, Venezia, 2019, p. 232 e ss.: «*Non avrai altro Dio fuori te. Ma se Dio non esiste, tu sarai come Dio [...] sarai niente. Niente assoluto... Al posto di Dio viene deificato l'umano [...] Cosa c'è al posto di Dio? C'è la libertà, si risponde. Cos'è la libertà in assoluto? E' nessun tetto all'io. Dio perde la testa: decapitato Dio è solo io. La libertà è l'infinita possibilità dell'io di autocrearsi e discrearsi ... Il senza Dio tutto è permesso di Dostoevskij? [...] Ma l'essere ridotto a infinito possibile ci accresce o ci sminuisce? Ci rende divini o fantasmi? Se i limiti umani possono essere spostati ma non eliminati [...], se l'uomo resta prigioniero della sua mortalità e del finito, può dire davvero di avere mutato il suo stato di suddito in sovrano o ha solo barattato la concretezza con la liquidità? Dalla prigione del destino alla vertigine della possibilità. Prigione senza muri, su misura, che ti opprime ovunque tu vada perché cammina con le tue gambe».*

15 E' possibile che il denaro, attraverso le modificazioni genetiche, possa rendere i ricchi una razza superiore, ovvero biologicamente più forte (più longevi, belli e immuni dal dolore)? Cfr. A. Sandel, *Quello che i soldi non possono comprare. I limiti del mercato*, Milano, [2012], 2015.

16 A. Huxley, *Il mondo nuovo*, Milano [1932] 1993.

immaginare il futuro, la domanda che si ripropone è sempre la stessa: come garantire la dignità dell'uomo di fronte alle guerre, ai genocidi, alla povertà, ai cataclismi naturali? E ancora la globalizzazione ripropone il problema antico delle migrazioni: come assicurare la dignità umana dell'uomo nelle società multietniche e multiculturali che derivano dalla riduzione del mondo a "villaggio globale"?

Le mirabolanti innovazioni che il XXI secolo ci annuncia, paiono promettere addirittura l'immortalità¹⁷, ma non sembrano garantire all'*homo deus* maggiore libertà, minore diseguaglianza, più efficiente democrazia¹⁸ e, purtroppo, in definitiva, neanche maggiore dignità.

17 Il passaggio dall'*homo sapiens* all'*homo Deus* è sostenuta anche da Y. N. Harari, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Firenze - Milano, 2017. Secondo il giovane A., attraverso la tecnologia l'uomo diventerà a breve un demiurgo, capace di riscrivere i geni che lo compongono, mettere le mani su fonti di felicità e benessere inesauribili e, nel contempo, sfuggire a quel problema che continua a condizionarlo: la morte. Tuttavia, nonostante i progressi della tecnica (per una approfondita ricostruzione divulgativa sulle nuove tecniche d'intervento sul DNA degli esseri umani si veda A. Meldolesi, *E l'uomo creò l'uomo. Crispr e la rivoluzione dell'editing genomico*, Torino, 2017; C. Venter, *Il disegno della vita. Dalla mappa del genoma alla biologia digitale: il mio viaggio nel futuro*, Milano, 2014; G. Remuzzi, *Siamo geni. Uno straordinario viaggio nel corpo umano in 44 brevi lezioni*, Milano, 2014. Contro le mirabolanti promesse della tecnologia, cfr. D. Di Cesare, *Il fallimento del futuro*, in *La Lettura - Corsera*, del 5 maggio 2019, p. 3: "Per l'umanità chiusa dentro quel globo senza finestre del capitalismo in stato avanzato, dove di umano resta ben poco, è tuttavia concepibile il transumanesimo, l'invenzione finale, l'ultimo sogno tecno-gnostico d'immortalità - che si attui con l'ibernazione criogenica o con trasferimento d'identità in un software - sogno vagheggiato da una specie che d'un tratto potrebbe scomparire. Si potrebbe accedere all'immortalità sull'orlo dell'abisso, quando già i mortali non abiteranno più il pianeta. Che almeno sopravviva il post-umano!"). Posso darmi la morte, ma non potrò mai darmi la vita e nemmeno rifiutarla a priori. Potrò modificare i geni per evitare malattie e malformazioni, ma il gene del bene e del male allo stato non pare facilmente individuabile.

18 Y. N. Harari, *21 lezioni...*, cit., p. 112: "O la democrazia sarà capace di reiventarsi in forma radicalmente nuova o gli esseri umani finiranno per vivere in una dittatura digitale". Già oggi il modo e soprattutto il linguaggio della politica appaiono completamente cambiati: cfr. An Xiao Mina, *Memes to Movements. How the World's Most Viral Media Is Changing Social Protest and Power*, Boston, 2019. Oltre alla rivoluzione digitale che non potrà non incidere sulla formazione del consenso e quindi sulla gestione della politica, la democrazia è già da tempo in crisi per la sua incapacità nel dare risposte efficienti alle sfide dei nostri tempi. Cfr., tra i tanti, il saggio F. Zakaria, *Democrazia senza libertà. In America e nel resto del mondo*, Milano, 2003, nel quale si osserva la riduzione degli spazi concessi ai diritti umani nelle moderne democrazie, impaurite dall'immigrazione, dal terrorismo, dalla crisi

2) La dignità: da regola universale all'universalismo minimalista.

A fronte della dignità intesa come regola etica universale¹⁹, così come efficacemente espressa da Immanuel Kant (*“L'umanità è essa stessa una dignità: l'uomo non può essere trattato dall'uomo, da un altro uomo o da se stesso, come un semplice mezzo, ma deve essere trattato sempre anche come un fine. In ciò appunto consiste la sua dignità (personalità) ed è in tal modo che egli si eleva al di sopra di tutti gli esseri viventi che non sono uomini e possono servirgli da strumento”*²⁰), oggi si va imponendo, sulla base di un cd. “pragmatismo politico”, un “universalismo minimalista” della dignità, che ne riduce la portata e la forza, passando attraverso le “colonne d'Ercole” del bilanciamento con gli altri diritti e del consenso individuale²¹, dove ognuno si costruisce il proprio concetto di dignità.

In ogni caso non v'è chi non veda come nel mondo, nonostante il continuo ribadire la centralità della dignità in tutte le carte e le dichiarazioni universali, il rispetto della persona umana è continuamente calpestato e la dignità è ben lungi dall'essere garantita, tanto da far parlare di retorica dei diritti allo stesso Norberto Bobbio²², che pure dei diritti ad oltranza era stato un convincente assertore²³: *«Tutte le proclamazioni dei diritti appartengono al mondo dell'ideale, al mondo di ciò che dovrebbe essere, di ciò che è bene che sia [...] Ma rispetto alle invenzioni tecniche, [i diritti dell'uomo] sono un'invenzione che rimane più*

economica e attratte invece dalle sirene populiste. Sulla crisi della democrazia si veda anche da ultimo, D. Runciman, *Così finisce la democrazia. Pardossi, presente e futuro di un'istituzione imperfetta*, Torino, 2019.

19 M Fabre- Magnan, *La dignité en Droit: un Axiome*, in *Revue interdisciplinaire juridiques*, 2007, p. 30 e ss., ha parlato di “super norma” ovvero di assioma indimostrabile.

20 I. Kant, *La fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, [1785] 2003.

annunciata che eseguita. Il nuovo ethos mondiale dei diritti dell'uomo risplende soltanto nelle solenni dichiarazioni internazionali e nei congressi mondiali che li celebrano e dottamente li commentano, ma a queste solenni celebrazioni, a questi dotti commenti corrisponde in realtà la loro sistematica violazione in quasi tutti i paesi del mondo (forse potremmo anche dire tutti senza timore di sbagliare) nei rapporti tra potenti e deboli, tra ricchi e poveri, tra chi sa e chi non sa"²⁴

Essi, nota Zagrebelsky, *"li troviamo spesso sulla bocca di coloro che se ne fanno schermo per rivestirne il loro potere, conculcandoli agli altri. Forse che l'apologia che costoro ne fanno in astratto li distoglie dal violarli in concreto? Peggio ancora: quante violazioni dei diritti (altrui) avvengono in nome dei diritti (propri)? Ecco qua la questione: i diritti non come protezione contro le ingiustizie, ma al contrario, come legittimazioni delle ingiustizie"*²⁵.

21 Specie quando entrano in gioco beni quali la vita o un grave danno fisico irreparabile, la dignità non vale universalmente, ma rimane condizionata dalla capacità d'agire e dal consenso della vittima. Cfr. M. Ignatieff, *Human Rights as Idolatry*, in A. Gutmann, *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 55-56.

22 Oggi addirittura si parla invece "della retorica dell'anti-retorica dei diritti" (T. Mazzarese, *Minimalismo dei diritti. Pragmatismo antiretorico o liberalismo individualista?*, in *Ragion Pratica*, 26, 2006, p. 179 e ss.). L'espressione "fine dell'età dei diritti" osserva Aldo Schiavello (nel saggio *Ripensare l'età dei diritti*" in A. Vignudelli (a cura di), *Piccole conferenze*, n. 21, Modena, 2016, p. 24), deve essere utilizzata in modo valutativamente neutrale, solo per indicare la fine di un paradigma di organizzazione della società a vantaggio di un altro, nella consapevolezza in ogni caso che non si può tornare indietro rispetto alle conquiste raggiunte: *"Non c'è dunque alcunché di paradossale né di roboante o di retorico nel decretare la fine dell'età dei diritti in presenza di un discorso pubblico tutto incentrato sui diritti e sulla loro tutela"*.

23 N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, [1951] 1990.

24 N. Bobbio, *Autobiografia*, Roma-Bari, 1977, p. 261

25 G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino, 2017, p. 6. A tal proposito basti pensare al richiamo alla dignità fatto addirittura da Adolf Heichamann nella sua difesa di fronte ai giudici di Israele.

Del resto i diritti, come dei Giani bifronte, hanno tutti una doppia faccia ovvero «*nascondono in se stessi un veleno che contraddice gli intenti proclamati*»²⁶.

Tuttavia, richiamando alla mente le parole di Mark Twain²⁷, oggi all'uomo non sembrano mancare le ragioni dell'ottimismo, alimentate dalle grandi scoperte e dalle altre straordinarie innovazioni, che si profilano al suo orizzonte; ciò che sembrano essere venute meno sono semmai le ragioni della speranza²⁸, che dovrebbero spingere ognuno a fare la sua parte²⁹.

26 Idem, p. 6.

27 L'autore de "Le avventure di Tom Sawyer", scrive alle soglie dell'inizio del secolo scorso, all'amico poeta Walt Whitman, in occasione del suo 70° compleanno (è questo anniversario pare tornare in modo propiziatorio), una lettera divenuta famosa: «*Hai vissuto quelli che sono i settant'anni più importanti della storia dell'umanità e i più ricchi in termini di benefici e di progresso per le popolazioni. In questi settanta anni è stato fatto molto di più per ampliare il divario che separa l'uomo dagli altri animali di quanto sia stato fatto nei cinque secoli precedenti. A quali importanti scoperte hai assistito! [...] Ma aspetta ancora un attimo, perché la più importante deve ancora arrivare. Aspetta trent'anni e guarda allora la terra! Vedrai meraviglie su meraviglie aggiungersi a quelle che hai visto nascere e oltre ad esse vedrai manifestarsi il loro formidabile risultato: finalmente l'uomo nella sua piena statura! E in continua visibile crescita sotto i tuoi occhi. Aspetta finché non vedrai comparire quella sagoma maestosa e non vedrai il lontano bagliore del sole sul suo stendardo; allora potrai andartene soddisfatto, sapendo di aver visto colui per cui è stata fatta la Terra e che proclamerà che il grano umano vale più delle umane erbacce e si adopererà per organizzare i valori umani su tale base*».

28 Nei trent'anni successivi alla lettera di Mark Twain, di cui alla nota precedente l'umanità ha visto due guerre mondiali, la bomba atomica, la guerra fredda, le guerre silenziose e dimenticate e poi ancora a i genocidi, le carestie, i disastri ambientali, ecc... Rubem Alves, il teologo brasiliano della speranza e della liberazione, commentava: «*Oggi mancano le ragioni dell'ottimismo; possiamo solo avere speranza. L'ottimismo si alimenta di cose grandi, senza le quali muore; la speranza, invece, di cose piccole: una fragola sull'orlo dell'abisso, una gioia senza alcun motivo: se non abbiamo le ragioni dell'ottimismo, abbiamo la possibilità della speranza*».

29 A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 237, ci ricorda la favola di Cesare e il passero gallico: l'uccellino, che sbarrava il passo al grande Cesare, ali a terra e zampette in aria, alla domanda del generale: "Che fai? Speri di evitare che il cielo cada sulla terra con le tue piccole zampette", l'uccellino rispondeva "faccio quello che posso".

3) La dignità e le due cittadinanze del “decreto sicurezza”.

Anche in Italia assistiamo, quasi impotenti allo iato insopportabile tra la retorica delle parole vuote e invece la concreta ed evidente violazione quotidiana della dignità delle persone. Basti pensare, ad esempio, agli immigrati, ovvero ai “nuovi schiavi”, senza cittadinanza e senza speranza, che fuggono dalla fame, dalla sete, dalle povertà, dalle guerre, dalle calamità e invece di trovare la “terra promessa”, l’Eldorado di Candido, si ritrovano poveri e affamati come prima, soli e abbandonati a loro stessi, privi di tutele e di diritti, sia nelle città che nei paesi³⁰, sia nelle strade che nelle piazze³¹, sia nelle campagne che nelle fabbriche³².

Nel dibattito pubblico, la dignità del migrante-individuo finisce per essere confusa e oscurata dal problema del fenomeno migratorio, che pare potersi risolvere solo con soluzioni di tipo securitario³³.

Sulla pelle degli immigrati si è finito per combattere battaglie politiche, meramente populistiche e demagogiche, che mirano non

30 Tra i tanti cfr. A. Leogrande, *Uomini e caporali*, Milano, 2008; O. Di Monopoli, *Ferro e fuoco*, 2008; Y. Sagnet - L. Palmisano, *Ghetto Italia - I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento*, Padova, 2015.

31 Si pensi al fenomeno della prostituzione o a quello dello spaccio della droga.

32 La situazione delle carceri evidenzia in modo palmare (nonostante le storiche battaglie radicali in tal senso) la violazione della dignità umana: gli istituti di pena non sono certamente luoghi di riabilitazione, con tutto quello che ciò comporta in termini di costi e sicurezza sociale. Altrettanto noto è il fenomeno delle fabbriche dove stranieri, di nazionalità di solito cinese, a volte anche minorenni, sono costretti a lavorare in condizione di quasi schiavitù.

33 Cfr. G. Romeo, *Diritti fondamentali e immigrazione*, in *federalismi.it* - numero speciale 2/2019. Pare assistere ancora una volta al primato della socialità sull’individualità e al vanificarsi delle intuizioni sul personalismo (cfr R. Chiarelli, *Homo oeconomicus e individuo. Contestazione e minacce*, in P. Grasselli - a cura di-, *Economia e concezione dell’uomo*, Milano, 2008, p. 272); sembra tornare alle riflessioni marxiane delle tesi su Feuerbach, che riducevano l’essenza reale umana ad un insieme di rapporti sociali (cfr. G. Ferrara, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in *Studi in onore di G. Chiarelli*, Milano, II, p. 1089).

tanto a risolvere i problemi, quanto a trasformare in norme gli slogan urlati nei talkshow o postati nei twitter ³⁴

Un esempio pare essere ancora una volta il cd. “Decreto Sicurezza” (D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”, convertito con L. n. 132 del 1° dicembre 2018).

Se i diritti fondamentali spettano alla persona in quanto tale³⁵, la sostanziale differenza tra cittadini e stranieri, dovrebbe essere ridotta al diritto di entrare ed uscire liberamente dal territorio dello Stato³⁶.

Ed invece tutto ciò, secondo il nuovo Decreto sicurezza, non sembra essere più vero: nonostante l’art. 14 del Decreto³⁷ abbia significativamente allungato i termini per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana³⁸, alla fine...lo straniero che ha concluso il suo lungo iter burocratico può finire per essere espulso dal suo stesso paese, che da cittadino straniero lo condanna all’apolidia!

34 Cfr. S. Budelli, *Populismo nella e-democracy*, in R. Chiarelli (a cura di), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, pp. 367 - 386, Soveria Mannelli, 2015.

35 Cfr. S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Esi, 2007.

36 G.U. Rescigno, *Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1997, pp. 37 ss., secondo cui, in buona sostanza, l’unica vera differenza fondamentale tra cittadini e stranieri, dovrebbe essere costituita dal diritto di entrare ed uscire liberamente dal territorio dello Stato e di non essere espulsi.

37 Art. 14 D.L. n. 113/2018: «[...] il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 [della legge 5 febbraio 1992, n. 91] è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda [con applicazione] ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

38 Sulla cittadinanza, si veda il pregevole lavoro di D. Porena, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia*, Torino, 2011.

Una volta divenuto cittadino, lo Stato, in base ai principi costituzionali, lo dovrebbe aiutare, proteggere ed eventualmente punire, quando sbaglia. E la legge però dovrebbe essere uguale per tutti (art. 3 Cost.). Invece, a parità di reati, il cittadino per nascita viene trattato diversamente da colui che ha ottenuto la cittadinanza per concessione.

Con il predetto art. 14 del cd. "Decreto Sicurezza" si introduce, infatti, l'ipotesi di "revoca della cittadinanza". Il nuovo art. 10 bis della Legge del 5 febbraio 1992, n. 91, modificato appunto dal predetto art. 14 del decreto in parola, stabilisce che: *«La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270 ter e 270 quinquies del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno».*

Ecco dunque che viene delineata una strana ed incostituzionale "doppia" cittadinanza: una di serie A (per nascita) e una di serie B (per concessione), che se pur ottenuta dopo anni di lungo calvario, in caso di condanna definitiva per gravissimi delitti lesivi del bene giuridico della sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, può essere perduta.

Non v'è chi non veda l'abnormità di una tale differenziazione che viola, in primo luogo la logica: perché ad esempio i cd. *foreign fighters* o qualsiasi altro cittadino di nascita, non dovrebbe meritare

un eguale trattamento di fronte ad efferati attentati, che certamente mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico?³⁹

Ad essere violato, oltre al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.: «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge [...]»*)⁴⁰, è ovviamente quello di dignità.

La decretazione d'urgenza voluta dal Governo, (che invece meglio avrebbe fatto a passare per un a più ampia discussione parlamentare, come avvenuto con le precedenti leggi sul fenomeno migratorio), mostra dunque tutti i limiti formali⁴¹ e sostanziali.

Il "nuovo diritto degli stranieri", che avrebbe dovuto radicalmente cambiare l'impostazione culturale rispetto all'esperienza italiana dell'ultimo trentennio, pare invece caratterizzato sempre dalle stesse esigenze securitarie⁴², in cui il migrante è bollato con una «*etichetta*

39 Cfr. C. Casiello, *La strategia di contrasto ai foreign terrorist fighters e la revoca della cittadinanza*, in *Diritto Pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2017, pp. 341-380.

40 C. MELZI D'ERIL - G. E. VIGEVANI, *Perché il decreto sicurezza «frantumato» il concetto di cittadinanza*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 ottobre 2018. A. Mitrotti, *Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca della cittadinanza nel 'dibattuto' Decreto sicurezza 'Salvini'*, in Osservatorio Costituzionale AIC, 1-2/2019

41 Ci si riferisce in questo caso ai dubbi circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione ed evidenziati più volte dalla Corte Costituzionale (tra le altre vedi C. cost. sent. 27 gennaio 1995, sent. 23 maggio 2007, n. 171).

42 Sembra proprio che i sociologi che ci hanno parlato nel secolo scorso di una mitica società multiculturale, prospera, pacifica e felice, non siano mai stati così impopolari. La loro pretesa di leggere gli effetti della globalizzazione e immaginare di interpretare positivamente i cambiamenti della società, si scontra fatalmente con una nuova logica che mette al centro di tutto la sicurezza e la paura. Quest'ultima, dunque, sembra essere l'elemento caratterizzante del nostro secolo, a cui si può rispondere solo con una legislazione eccezionale di sicurezza. Questa, da un lato, consente al politico di turno di mostrare formalmente "muscoli ed efficienza", permettendogli di piegare le regole alle proprie necessità; dall'altro lato, però, tali politiche finiscono per aumentare la paura e la sfiducia del cittadino nei confronti dell'ordinamento democratico, che appare sempre più incapace di rispondere efficacemente ai problemi del nostro tempo (Cfr. B. Giampieri, *I conflitti dell'immigrazione*, Roma, 2012, p. 136; ma anche Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999 e Id., *Paura liquida*, Roma - Bari, 2008; B. R. Barber, *L'impero della paura*, Torino, 2004; C. Mongardini, *Le dimensioni sociali della paura*, Milano, 2004; U. Beck, *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Roma - Bari, 2008; S. Sunstein, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna, 2010). Ed è evidente che «*senza sicurezza non è possibile nessuna forma di*

di sospetto e di qualificazione negativa a priori»⁴³, come appare anche dalla decisione di inserire nello stesso decreto norme sulla prevenzione del fenomeno terroristico e mafioso⁴⁴. Peraltro proprio l'eterogeneità dei contenuti è stato oggetto di altre critiche da parte della dottrina che ha contestato anche sotto questo profilo la legittimità costituzionale del decreto.

La strada verso l'effettivo riconoscimento della dignità della persona umana appare ancora lungo, ma forse interminabile, come senza fine è il percorso dell'evoluzione umana anche al tempo dell'*homo deus*.

rappresentanza politica basata sul consenso» (R. Chiarelli, *Terrorismo e Costituzione*, in *Il Giusto processo*, 14-15, 2005, p. 273).

43 C. Melzi D'Eril - G. E. Vigevani, *Perché.*, *cit.*

44 il Titolo secondo del decreto è dedicato alle misure in tema di sicurezza pubblica, di prevenzione e contrasto al terrorismo ed alla criminalità mafiosa. Gli ultimi due Titoli - rispettivamente il terzo ed il quarto - riguardano invece la funzionalità amministrativa del Ministero dell'Interno con particolare riguardo all'organizzazione dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.